

**COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**

**PROVINCIA DI VENEZIA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER APERTURA MOSTRA PERMANENTE FRAMMENTI DI  
LAGUNA E PER PARZIALE FRUIBILITÀ BORGHI DI LIO PICCOLO.**

**Allegato sub B) avviso pubblico**

Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede nello stesso Comune (VE), via Papa Giovanni  
Paolo II, n.1, cap 30013, codice fiscale e partita IVA 03129420273, in persona del Dott.  
Cristiano Nardin, in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, in esecuzione della  
determinazione n. 803 del 24/04/2018;

e

L'associazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, 7 cap 30013, Cavallino-Treporti  
(Ve) C.F. \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- Che il Comune è proprietario del Compendio di Lio Piccolo acquistato con contratto rep. N. 112857 del 22/07/2004 del Notaio Semi, risalente al XVI° /XVII° secolo e di un fabbricato costruito negli anni 50° denominato "Ex Asilo" censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti foglio 2 mappale 732;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17/03/2015 il Comune di Cavallino Treporti ha approvato gli indirizzi per l'apertura del centro espositivo presso il piano terra dell' ex Asilo ovvero per l'apertura della mostra permanente denominata FRAMMENTI DI LAGUNA "Commerci e vita quotidiana tra l'età romana e moderna"

- che con deliberazione della Giunta del 24/04/2018 il Comune di Cavallino Treponti, dopo la conclusione dei lavori relativi al I° piano del fabbricato denominato “ Ex Asilo”, ha approvato gli indirizzi per la stipula di un nuovo accordo di collaborazione per l’apertura della stessa mostra e per l’utilizzo anche della porzione del I° piano ubicato nello stesso edificio nel quale si trova la mostra

- con determinazione n. \_\_\_\_\_, il comune ha approvato di stipulare un accordo di collaborazione con l’associazione \_\_\_\_\_ alle seguenti condizioni generali:

Tutto ciò premesso

**1) Natura del contratto.**

Il presente accordo di collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 119 del dlgs 267/2000 e dall’ art. 43 della legge 27/12/1997, ha lo scopo di promuovere e valorizzare, sia dal punto di vista naturalistico che storico culturale, il Borgo di Lio Piccolo, finalità perseguita non solo dal Comune ma anche dall’ associazione, come previsto dal suo statuto.

**2) Durata.**

L’accordo di collaborazione durerà due anni, dalla sottoscrizione del presente contratto, con facoltà di rinnovo annuale da parte del Comune su richiesta dell’ associazione per altri due anni, da inviare entro un mese prima della scadenza.

**3) Spazi aperti alla pubblica fruizione**

L’associazione si obbliga a garantire l’apertura e la custodia, secondo un calendario trimestrale che verrà concordato dalle parti:

A) del Centro espositivo dei n. 116 reperti archeologici, esattamente individuati nel verbale di deposito temporaneo prot. n. 5156 del 23/04/2015 del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza archeologica del Veneto, presso il piano terra dell' ex asilo .

B) Della Chiesa e del Campanile censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti , foglio 2 mappale A e mappale B;

In particolare si prescrive che l'accesso al campanile dovrà essere consentito solo per motivi di studio e di ricerca. Per quanto riguarda l'accesso alla Chiesa lo stesso dovrà essere garantito, di regola, negli stessi orari di apertura del museo permanente. L'accesso alla Chiesa per matrimoni e altre funzioni religiose dovrà essere concordato con il Comune e la Parrocchia.

In ogni caso l'associazione dovrà rispettare il calendario minimo di seguito riportato:

1) in Estate: dovrà essere garantita un'apertura ogni fine settimana (Sabato e Domenica) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

2) in altri periodi dell' anno: l'apertura dovrà essere assicurata durante le festività dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

L'apertura, inoltre, dovrà essere garantita nelle altre giornate indicate nella proposta di collaborazione e su prenotazione per gruppo e/o scolaresche, in occasione delle manifestazioni che si svolgono tradizionalmente a Lio Piccolo, della settimana dei Beni culturali e di altre iniziative che saranno concordate con il Comune (creazione di itinerari naturalistici storici e gastronomici, ecc) o su iniziativa della stessa associazione. L'associazione dovrà

tenere un registro delle presenze dei visitatori del mostra permanente “Frammenti di Laguna” che sarà fornito dal servizio cultura del Comune, dove i visitatori dovranno apporre la propria firma.

L’associazione è informata che tutte le richieste extra calendario provenienti da gruppi organizzati dovranno pervenire, con un preavviso di almeno due settimane all’ ufficio IAT di Cavallino o al Servizio Turismo del Comune e che le stesse dovranno essere autorizzate dal Comune di Cavallino-Treporti , verificata, di volta in volta, la disponibilità dell’ Associazione o di altri soggetti di fiducia del Comune.

È fatto divieto all’ associazione di chiedere il pagamento di tariffe per l’utilizzo da parte di terzi degli spazi oggetto di pubblica fruizione. Eventuali tariffe potranno essere introdotte e regolamentate esclusivamente dal Comune.

L’associazione potrà ricevere da terzi solamente libere offerte da destinare per le finalità della medesima associazione o per finalità di solidarietà.

L’associazione potrà posizione dei tavoli per la sosta dei visitatori negli spazi immediatamente antistanti i fabbricati del Borgo di Lio Piccolo, senza intralciare lo spazio pubblico del piazzale dello stesso Borgo, a condizione che siano rimossi al termine della giornata.

L’associazione dovrà arredare il 1° piano (arredi e complementi di arredo, compresi accessori per il bagno) nel modo specificato nella proposta di collaborazione.

**In ogni caso è fatto divieto assoluto all’ associazione di somministrare alimenti e bevande o ad esercitare qualsiasi attività commerciale. La somministrazione di alimenti e bevande sarà autorizzata, di volta in volta, dal Comune, in occasione di manifestazio-**

ni pubbliche (ad esempio festa della Giuggiola).

**4) Spazi concessi all'Associazione e prescrizioni.**

Il Comune concede a titolo esclusivo, come controprestazione degli obblighi specificati nell' art. 3, il primo piano dell' Ex Asilo del Borgo di Lio Piccolo, di mq 84, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti, foglio 2 mappale 732, affinché lo stesso venga utilizzato per le finalità istituzionali della medesima.

La sala riunioni dovrà in ogni caso essere messa a disposizione del Comune, su semplice richiesta con un preavviso di una settimana, in quanto destinata alle celebrazioni civili del matrimonio.

**5) Obblighi particolari a carico dell'Associazione e del Comune.**

L'associazione si obbliga a garantire la pulizia ordinaria degli spazi concessi e di quelli fruibili per il pubblico (piano terra Ex Asilo e Chiesa) e a non destinarli ad uso diverso da quanto sopra previsto, fermo restando che il taglio dell' erba del piazzale antistante il Borgo di Lio Piccolo e dei terreni di pertinenza resta nella competenza del Comune.

L'associazione, dovrà assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività presso il Borgo di Lio Piccolo nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Comune dovrà garantire la pulizia straordinaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi concessi all' associazione e di quelli fruibili al pubblico nel rispetto delle eventuali prescrizioni della Soprintendenza e si farà carico di tutte le spese necessarie a mantenere il ricovero dei reperti al piano terra dell'ex Asilo in condizioni di sicurezza e ac-

cessibilità.

Il Comune, inoltre, si farà carico di tutte le spese per le utenze. Le parti danno atto che il

Comune ha provveduto ad assicurare i reperti archeologici con polizza n. \_\_\_\_\_

“polizza All Risks giacenza permanente Musei/fondazioni” dal

Il Comune, inoltre, si impegna ad attivare una linea telefonica presso lo stabile dell'ex Asi-

lo che dovrà essere utilizzata dall'associazione per l'adempimento degli obblighi previsti

dalla presente Convenzione.

Le parti, inoltre, sono a conoscenza delle prescrizioni contenute nel verbale di deposito

temporaneo prot. n. 5156 del 23/04/2015 del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e

del Turismo, Soprintendenza archeologica del Veneto che ad ogni buon conto viene allega-

to per estratto al presente contratto.

**6) Manifestazioni presso il Borgo di Lio Piccolo.**

L'associazione potrà organizzare delle manifestazioni, con somministrazione di alimenti e

bevande, utilizzando il plateatico del Compendio del Borgo di Lio Piccolo o altri spazi del

Compendio, solo se autorizzata di volta in volta dal Comune, ai sensi di quanto previsto

dagli art. 68 e 80 del Tulp e nel rispetto delle eventuali prescrizioni della Soprintendenza.

**7) Relazione annuale.**

L'associazione dovrà inviare annualmente al Comune una relazione da cui risulti il numero

dei visitatori, le problematiche emerse e i suggerimenti per migliorare la fruibilità del Cen-

tro Espositivo e delle parti fruibili al pubblico del Compendio del Borgo di Lio Piccolo.

**8) Recesso e Revoca del contratto.**

Ciascuna parte può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi. Il Comune potrà revocare in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese, il presente contratto nel caso in cui l'associazione non rispetti gli obblighi previsti dall' artt. 3 e 5 o nel caso in cui organizzi manifestazioni o somministri alimenti e bevande al pubblico senza le prescritte autorizzazioni previste dall' art. 6 del presente contratto.

**9) Disposizioni fiscali.**

Le spese del contratto sono interamente a carico dell' associazione. Il contratto verrà registrato a tassa fissa ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R 26./04/1986 N. 131.

**10) Efficacia del contratto.**

Il presente accordo di collaborazione avrà efficacia immediatamente dalla data di sottoscrizione delle parti, salvo il rispetto di eventuali prescrizioni da parte della competente Soprintendenza.

**11) Foro competente.**

Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

<.Cavallino - Treporti > li

Il Comune

L'associazione